



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 30

COPIA CONFORME DELLA ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 06-06-2020

Ufficio: **POLIZIA LOCALE**

Oggetto: NORME E TUTELA PER LA DETENZIONE DI CANI

L'anno duemilaventi addì sei del mese di giugno, il SINDACO ROMOLI MAURO

Visti:

- la propria Ordinanza n. 6 del 14/01/2017 avente per oggetto “tutela igiene e decoro pubblico e convivenza civile ;
 - la Legge Regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 “Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
 - Il Regolamento Regionale del 13 novembre 2001 n. 2 “Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10- norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
 - il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR n. 320/1954;
 - l’Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008, concernente la “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 23 del 28/01/2008;
 - l’Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009, contingibile ed urgente concernente la “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
 - il vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con D. di C.C. n° 19 del 25/06/2011;
 - l’Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, con successive proroghe e/o integrazioni;
 - l’art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
 - gli art. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
- Rilevata la necessità di modificare ed integrare la disciplina contenuta nella citata ordinanza n° 6 del 14/01/2017 al fine di adeguarla alle modifiche normative intervenute e agli indirizzi giurisprudenziali espressi dagli organi di giustizia amministrativa;

ORDINA

Ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, ad integrazione delle normative citate in premessa di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- a. adottare ogni utile accorgimento per assicurare il benessere, l’igiene e la salute dell’animale;
- b. assicurarne la corretta custodia, anche quando l’animale è di media e piccola taglia, adottando tutte le misure adeguate ad evitarne la fuga al fine di prevenire situazioni di pericolo o molestia a danno di altri animali, persone o cose;
- c. affidare l’animale solo a persone che abbiano compiuto 14 anni di età, a meno che non siano accompagnati da altra persona maggiorenne;
- d. in luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi cortili, ballatoi, vani delle scale o ovunque si possa liberamente accedere, condurre sempre i cani con apposito guinzaglio della lunghezza

massima di 1.50 metri, ad esclusione dei cani impiegati nella conduzione di greggi e di quelli utilizzati dalle Forze dell'Ordine;

- e. la museruola, rigida o morbida, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza;
- f. sui mezzi di trasporto pubblico, ai cani accompagnati dal padrone o dal detentore dovrà essere applicata la museruola e debbono essere tenuti al guinzaglio; è fatto obbligo inoltre di accedere negli ascensori pubblici con il cane solo se questo viene portato in braccio;
- g. di raccogliere le eventuali deiezioni degli animali su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico ed in particolare portici, marciapiedi, spazi pedonali, aree verdi, aree specificatamente attrezzate per i cani. Le feci raccolte dovranno essere conferite in un sacchettino mater-bi (biodegradabile) gettandolo chiuso, nei rifiuti dell'organico (i componenti del sacchetto bio sono infatti in grado di modificare la composizione degli escrementi rendendoli riciclabili nei rifiuti urbani), oppure in un sacchetto non bio-compostabile gettandolo chiuso nei rifiuti del secco non riciclabile (R.S.U.) compresi i cestini getta rifiuti;
- h. munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e per la successiva pulizia della parte di suolo pubblico interessata dalla deiezione, che viene individuata in quella appositamente commercializzata o altra equivalente (sacchetti plastificati) nonché in una bottiglia contenete acqua, che dovrà essere esibita agli addetti alla vigilanza in caso di richiesta, ogni qualvolta il cane viene condotto in area pubblica o aperta al pubblico;
- i. all'interno delle aree di sgambamento per i cani, segnalate da apposito cartello, dovranno essere osservate le norme di comportamento pubblicate all'ingresso delle aree stesse, è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola e, nel caso all'esterno siano in attesa cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dell'area stessa;
- j. nei locali aperti al pubblico (attività commerciali; artigianali o pubblici esercizi) e negli uffici pubblici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso purché siano tenuti al guinzaglio e abbiano applicata la museruola, salvo che il responsabile della struttura con documentate motivazioni igienico – sanitarie derivanti dall'ampiezza dei locali e/o da particolari disposizione delle attrezzature, - previa comunicazione inoltrata agli uffici comunali, esponga ben visibile all'ingresso dei locali il cartello di "divieto di accesso ai cani"; non è consentito ai suddetti vietare l'ingresso nei locali ai cani da guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti;
- k. e' sempre vietato l'ingresso ai cani e ad altri animali da affezione nei locali e stabilimenti in cui si preparano e si confezionano cibi, nelle cucine, e nei luoghi di cura e ricovero, negli asili nido o nelle scuole dell'infanzia e negli istituti scolastici, salvo il rilascio, da parte dei responsabili della struttura di particolari permessi debitamente motivati, che dovranno essere preventivamente inoltrati agli organi di vigilanza ;
- l. in ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'eventuale immediato allontanamento degli animali dal luogo pubblico.

DISPONE

- 1. che i trasgressori che non conformeranno il proprio comportamento alla presente Ordinanza saranno puniti secondo le modalità e procedure previste dalla legge 689/1981, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di €

- 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con obbligo di rimuovere le deiezioni dei cani, pena se inadempienti, il rimborso di tutte le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Alla medesima sanzione saranno sottoposti i trasgressori delle disposizioni all'Ordinanza del Ministero della Salute emanate annualmente, non espressamente menzionate che non costituiscono violazione penale, e coloro che violano l'art.1 del regolamento regionale n. 2 del 13 novembre 2001.
 3. In caso di recidiva, commessa dallo stesso detentore, con lo stesso cane della medesima infrazione contestata per due volte in un anno, con decorrenza dalla data della prima infrazione, secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/00.
 4. La revoca dell'ordinanza Sindacale n° 6 del 14/01/2017 limitatamente agli articoli 1, 2 e 3.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Pollenza, 06-06-2020

IL SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2020 al 23-06-2020
Lì 08-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale
Lì 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO